

In questi giorni di acuta crisi non solo economica e di dibattito su tempi e modalità per costruire perseguibili soluzioni di non di breve respiro, si è imposto, sollecitato dalle stesse Istituzioni Comunitarie, il tema della regolamentazione del mercato del lavoro.

Nella Nota riportata nelle pagine interne, l'Avv. Massimo Rossetti, alla luce della sua pluriennale esperienza quale Direttore Generale della Federazione Nazionale dei Dirigenti d'Azienda, sottolinea l'urgenza di una azione immediata che regolamenti un moderno mercato del lavoro, la cui flessibilità non penalizzi i lavoratori da un lato ma nel contempo stimoli il cambiamento e l'innovazione.

Una ultima riflessione riguarda la ventilata imposta patrimoniale rivisitata alla luce delle considerazioni di un Eminente Economista formulate nel lontano 1946, ma la cui attualità non può non colpire e costituire la base per una doverosa riflessione da parte dei nostri governanti.

In questi giorni di acuta crisi economica e di acuto dibattito sui modi per uscirne è tornato alla ribalta, su richiesta delle Istituzioni Comunitarie, il tema della disciplina del mercato del lavoro.

La memoria, pertanto, è andata ad alcuni miei articoli pubblicati su "ITALIA OGGI" degli ormai lontani anni 2002 e 2003.

In un articolo dell'11 luglio 2003, con riferimento alle nuove tipologie di rapporto di lavoro allora proposte dal poi compianto Prof. Marco Biagi, osservavo che vi era da valutare " se l'introduzione o l'implementazione di tutte queste forme di lavoro non sia frutto, in realtà, dell'impossibilità o della mancanza di volontà politica di affrontare e finalmente risolvere, in modo concreto, equilibrato e serio, il problema della eccessiva rigidità delle conseguenze della risoluzione di una gran parte dei rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (tutela reale ex art. 18 della legge n. 300/1970 " Statuto dei lavoratori") , preferendosi l'aggiramento di tale problema mediante un processo di sostituzione di detti rapporti, tendenzialmente stabili, con altra tipologia, tendenzialmente instabile, avente l'effetto di sovvertire il principio, che informa il nostro ordinamento, per l'appunto, di tendenziale stabilità del lavoro, posto a tutela della dignità personale del lavoratore e dello Stato, come realtà sociale".

In un precedente articolo del 13 febbraio 2003 sostenevo che “ mentre, da un lato, si svolgono aspre e persino feroci battaglie per la ferrea ed implacabile conservazione di norme di legge volte ad assicurare una sostanziale inflessibilità in uscita del rapporto di lavoro, dall'altro, si introducono norme talmente flessibili in entrata al punto che in un non lunghissimo spazio di tempo, i lavoratori destinatari delle predette norme che rendono inflessibile l'uscita finiranno per ridursi, di fatto, ad una sparuta minoranza, quasi una sorta di riserva indiana”.

In un articolo del 18 gennaio 2003, in tema di tutela reale del posto di lavoro, osservavo che “ ne è derivato un sistema con segmentazioni e discriminazioni basate esclusivamente su elementi quantitativi e non qualitativi. Si ha, cioè, che la sanzione, anche sotto l'aspetto dissuasivo e di deterrenza, risulta non correlata ad un abuso di particolare gravità commesso dal datore di lavoro, bensì, unicamente, alla dimensione occupazionale dell'impresa”.

Proseguivo, proponendo che “ sarebbe forse giunto il momento di estendere la reintegrazione a tutti i rapporti di lavoro, a prescindere dalla dimensione occupazionale dell'impresa, bilanciata dall'applicazione di detta tutela, esclusivamente a licenziamenti ingiustificati giudicati particolarmente arbitrari, pretestuosi, vessatori, fermo restando che quelli discriminatori sono già civilmente sanzionati a pena di nullità e sono penalmente illeciti “.

In un articolo del 12 aprile 2002 sostenevo che “ la perdita del posto di lavoro, spesso, nel vissuto quotidiano, non viene considerata come una fase del tutto transitoria di passaggio da una attività ad un'altra, bensì come la perdita irrinunciabile e inammissibile di un bene infungibile, quasi un mutamento drammaticamente deteriore e pressoché irreversibile”.

“Ne consegue” proseguivo” che in mancanza di diffusi ed adeguati ammortizzatori sociali volti alla tutela dell'occupabilità, si è preferito o, se si vuole, ci si è visti costretti a perseguire la tutela

dell'occupazione, piegando impropriamente a questo fine norme e trattamenti con altri scopi”.

Concludevo, pertanto, che “ qualora la tutela reale del posto di lavoro fosse stata appropriatamente, correttamente e fisiologicamente applicata, senza secondi o terzi fini, essa, pur anomala nel contesto europeo e addirittura mondiale, non avrebbe mai rivestito quella rilevanza che, invece, ha finito per rivestire e che attualmente la fa diventare motivo o, a seconda dei punti di vista, pretesto di un acuto e dannoso conflitto sociale. Sarebbe, dunque, condivisibile partire prima dall'introduzione di ammortizzatori sociali diffusi ed adeguati, idonei alla tutela dell'occupabilità, mediante interventi temporanei di sostegno del reddito aventi requisiti di effettività, nonché strettamente collegati ad interventi formativi e ad attività di collocamento, per giungere poi ad una ridefinizione della disciplina ex art. 18 dello statuto dei lavoratori”.

Con articoli dell' 1 e del 9 marzo 2002, in alternativa, senza, quindi, modificare il suddetto art. 18, all'ipotesi di consentire, non solo al lavoratore, ma anche al datore di lavoro la trasformazione della reintegrazione nel pagamento di una indennità economica, peraltro congruamente superiore a quella opzionabile dal lavoratore, proponevo, in analogia ad un positivo esperimento effettuato da Federmanager e Confapi nell'ambito del rapporto di lavoro dirigenziale, di spostare la flessibilità del rapporto dal momento risolutivo di quest'ultimo alla sua fase genetica.

Più precisamente, proponevo che le guarentigie di legge e contrattuali a tutela del posto di lavoro scattassero dopo un periodo di prova massimo di 24 mesi.

Tale soluzione avrebbe avuto il pregio, da un lato, di consentire alle imprese, in specie medio-piccole, una più che congrua ed adeguata possibilità di accertamento e valutazione, non soltanto delle effettive capacità professionali del lavoratore, ma anche del suo stabile e positivo inserimento nell'organizzazione aziendale, nonché, dall'altro, una volta verificate positivamente tali capacità, di salvaguardare le esigenze di tutela del medesimo lavoratore.

Nell'anno di grazia 2011, anzi, ormai, quasi nel 2012, tutte le sopra riportate considerazioni, osservazioni e proposte risalenti al 20002-2003 a me sembrano, scusandomi per l'ineleganza delle autocitazioni, di straordinaria attualità.

La disciplina del mercato del lavoro e l'imposta patrimoniale

Scritto da Criteria Ricerche

Sabato 12 Novembre 2011 10:52 -

V'è da chiedersi come mai in questi ultimi 8-9 anni il problema di una nuova e più moderna disciplina del mercato del lavoro in entrata ed in uscita sia rimasto praticamente irrisolto, cosicchè, come da me profeticamente avvertito, essendosi introdotta una notevole flessibilità in entrata a fronte di una intatta e permanente rigidità in uscita, tale mercato ha finito per dividersi tra una popolazione, soprattutto giovanile, di lavoratori destinati ad una tendenziale instabilità occupazionale (cosiddetto precariato) ed una popolazione di lavoratori, soprattutto anziana, ipertutelati sotto il profilo della stabilità occupazionale.

Quanto sopra aggravato dall'inesistenza di un unico ed unitario ammortizzatore sociale, valido ed effettivo per tutti i lavoratori, idoneo ad accompagnare, senza eccessivi traumi, il passaggio da una occupazione ad un'altra.

La risposta alla domanda è drammaticamente semplice: perché non sono mai esistite, almeno finora, nel nostro Paese le condizioni politiche e sociali per dare vita ad un mercato del lavoro nuovo ed adeguato ai tempi.

Di certo, non sono mancate e non mancano le analisi, le diagnosi e le proposte di soluzione.

A questo proposito, meritevole di particolare menzione ed apprezzamento, sia per l'autorevolezza sia per l'insospettabilità della fonte, è il disegno di legge n.1873, presentato nel 2009 dal Senatore, Professor Pietro Ichino e da altri 54 senatori, in cui una maggiore flessibilità in uscita dal mercato del lavoro è efficacemente coniugata con la tutela del lavoratore nella fase di ricollocazione nello stesso mercato.

E' del tutto inutile, dunque, frutto solo di retorica, demagogia e propaganda politico-sociale, anche oggi, così come lo è stato nel passato, richiedere e, a volte, persino intimare, l'adozione immediata ed urgente di provvedimenti, se prima non si creano le suddette condizioni.

La domanda alla quale si deve dare risposta, quindi, non è tanto a mio avviso su che cosa fare ma come lo si può fare.

Esistono o non esistono, in altre parole, una necessaria, ampia e convinta maggioranza

parlamentare ed un altrettanto necessario, ampio e convinto consenso sociale per attuare finalmente, ciò che, in materia di mercato del lavoro, ora le stesse Istituzioni Europee, sotto l'incalzare di una gravissima crisi economico-finanziaria, ci chiedono, anzi, ci intimano di fare ?

E' inutile invocare e reclamare , come soluzione di per sè salvifica, cambi di governo, se mancano preventivamente la maggioranza ed il consenso suddetti.

Ad oggi sulle richieste che l'Europa fa all'Italia non è dato registrare, né nell'interezza della maggioranza che sostiene l'attuale governo, né nell'opposizione o in una sua gran parte, né nelle forze sociali, una ampia e convinta convergenza di posizioni e di soluzioni.

Prevalgono gli egoismi e le convenienze di parte e di bottega, ad onta del formale ossequio di tutti agli accorati appelli alla concordia del Presidente della Repubblica. Prevalgono il “benaltrismo” e il “ninbismo”, per cui alla soluzione sgradita e ritenuta non conveniente ai propri interessi elettorali e/o di marketing associativo, si oppone sistematicamente il “ben altro” ed il “non nel mio giardino”, con un rimpallo di accuse e di responsabilità da “Asilo Mariuccia”.

Alla fine, per salvare il salvabile e per tirare a campare, da molte parti, non disinteressate, si propone di fare come al solito : vale a dire di mettere pesantemente le mani nelle tasche dei contribuenti, in particolare dei soliti noti.

La soluzione individuata è bella e pronta : un'imposta patrimoniale, alla cui dichiarata straordinarietà nessuno è disposto a credere e che sarebbe utilizzata per eludere, ancora una volta, le riforme che l'Europa chiede e che sarebbero necessarie.

Circa questo tipo di imposta suggerisco a tutti di leggere o rileggere il Saggio, intitolato, per l'appunto ,” L'imposta patrimoniale” di Luigi Einaudi (Chiarelettere Editore 2011), pubblicato, per la prima volta, nel 1946, quando era molto accesa la discussione su come fare ripartire l'economia italiana dopo la tragedia della guerra ed il conseguente collasso economico.

“L'imposta straordinaria sul patrimonio” affermava l'insigne Autore *“dice al contribuente vivi sicuro e fidente. Io vengo fuori ad intervalli rarissimi, dopo una grande guerra, nel 1920 e poi,*

*forse, di nuovo nel 1946 per mettere una pietra tombale sul passato e liquidare il grosso delle spese derivanti dalla guerra. Per l'avvenire tu pagherai solo le imposte ordinarie che tu stesso, per mezzo dei tuoi mandatari in parlamento, avrai deliberato per far fronte alle spese correnti dello stato (omissis). Se faticherai e risparmierai, sarai perciò sicuro di godere, tu e non altri, il frutto del tuo lavoro . L'imposta periodica sugli incrementi di patrimonio “
proseguiva Einaudi”*

dice invece: Guai a te se lavori e risparmi !Lavora e guadagna, se ti riesce; ma affrettati a consumare, a godere il guadagnato. Se tu risparmierai, arriverò io, ad ogni 5, ad ogni 10 anni e dirò : Tu avevi un patrimonio di 1 milione di lire (omissis) alla fine del 1940. Oggi, stimata nella medesima moneta (

omissis

) la tua fortuna è diventata, alla fine del 1945, di 2 milioni. Dammi un quarto, un terzo, una metà dell'incremento, perché tu ti sei arricchito. Risparmiare e quindi arricchire, incrementare la propria fortuna, crescere il valore dell'avviamento del negozio, ampliare la fabbrica, migliorare i terreni, aggiungere qualche nuova stanza alla casa antica èChe cosa è ? Forse un delitto ? I nostri avi dicevano che era una virtù. Oggi non si sa più quale significato dare ala risparmio, all'operosità feconda, all'iniziativa, alle capacità di organizzazione. Qualunque sia il nome appropriato da dare a questo atto, dicesi sia un atto tassabile a preferenza di altri atti (omissis) .

Ma guai a chi avrà aggiunto un milione a quello originario (omissis) . Colui è un arricchito. Gran mercè se non gli porteranno via tutto il di più (
omissis

) . Così parla spogliata dei suoi orpelli dottrinari l'imposta sugli incrementi di patrimonio. Essa è l'imposta che può essere considerata tipica di ciò che è contrario al buon senso, all'incremento economico, alla stabilità sociale, alla solidità familiare. Essa è un premio per gli scialacquatori ed i semplici conservatori del patrimonio avito; è una multa per i lavoratori ed i risparmiatori “ .

Circa, poi, un confronto tra imposta sul reddito e imposta sul patrimonio, sono particolarmente illuminanti le esemplificazioni contenute nel citato saggio di Einaudi.

Fatto pari a lire 100 un reddito annuo, una imposta del 10% annuale su tale reddito comporterebbe che al contribuente resterebbe la disponibilità del 90% del reddito stesso.

Capitalizzato al tasso di interesse perpetuo del 5% annuo il suddetto reddito di 100 lire, il capitale corrispondente sarebbe di lire 2.000 e se a tale capitale venisse applicata una imposta patrimoniale del 10 %, solo in apparenza al contribuente resterebbe il 90% del capitale stesso.

In realtà, tale prelievo di lire 200 equivarrebbe ad un prelievo sul reddito di lire 100 pari al 200%

E, ancora, ipotizzato un titolo del debito pubblico che desse luogo ad un interesse annuo di lire 5, ove a detto titolo fosse applicata una imposta patrimoniale del 5 % annuo, ebbene tale capitale sarebbe interamente privato del reddito che produce e, quindi, il medesimo capitale dovrebbe considerarsi perduto.

In altre parole, affermava Einaudi nel 1946, portare via, del tutto o in gran parte, il reddito dal capitale significa l'esproprio di quest'ultimo.

E' evidente, dunque, concludeva Einaudi, che l'imposta patrimoniale, in specie se non straordinaria, si presta molto meglio dell'imposta ordinaria sul reddito a dare l'impressione e l'apparenza al contribuente di subire un prelievo inferiore a quello che realmente subisce.

Non è affatto vero, perciò, come taluni non disinteressati vorrebbero dare ad intendere, che l'imposta sul patrimonio e, di per sé, più democratica e più socialmente equa dell'imposta sul reddito.

Anzi, come si è visto, la prima si presta molto di più della seconda a meglio mascherare un più pesante prelievo fiscale.

Nella prefazione al Saggio, oggi ripubblicato, di Einaudi, Francesco Giavazzi lapidariamente e sconsolatamente afferma :” *Questi governanti hanno perduto la fiducia dei contribuenti. Né la riguadagneranno con una patrimoniale il cui beneficio farebbe oggi la fine delle privatizzazioni degli anni Novanta*”.

Ed ancora “ *E la patrimoniale ? Lasciamola, come scrive Einaudi, per il giorno in cui avremo governanti sulla cui governabilità nessun contribuente potrà nutrire dubbi- semmai verranno* “.

Avv. Massimo Rossetti

già Direttore Generale di Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti e Aziende Industriali)